

Savigliano, 03/01/2025

Prot. n. 01/2025

AMPLIATI I LIMITI DELLE ASSUNZIONI DI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

La Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 (cosiddetto “Collegato Lavoro”) ha modificato la disciplina relativa al **numero massimo di lavoratori somministrati impiegabili dai datori di lavoro privati**.

LIMITE LEGALE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI IMPIEGABILI IN AZIENDA

In base all’art. 31, commi 1 e 2, D.Lgs 81/2015, salvo diversa previsione da parte della contrattazione collettiva, i datori di lavoro possono impiegare un numero di lavoratori somministrati non superiore al:

- **20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato** in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto, in caso di **somministrazione a tempo indeterminato**;
- **30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato** in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto, in caso di **somministrazione a tempo determinato** (in questo caso occorre comunque sempre rispettare anche il limite di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 in riferimento al numero di lavoratori a tempo determinato assunti dall’impresa).

ESCLUSIONE DAL LIMITE LEGALE

Al fine del rispetto dei limiti di cui sopra, **sono esclusi dal computo**:

- ✓ i lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (**lavoratori in mobilità**);
- ✓ i **soggetti disoccupati** che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
- ✓ i **lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati** ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

A partire dal 12 gennaio 2025, con l’entrata in vigore del Collegato Lavoro, saranno inoltre esclusi dal computo:

- ✓ i **lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato**, se somministrati a tempo determinato;
- ✓ i **rapporti di somministrazione a termine stipulati nella fase di avvio di nuove attività**, per i periodi definiti dai contratti collettivi; **da imprese start-up innovative** di cui all’articolo 25, comma 2 e 3, del DL n. 179/2012, per il periodo di 4 anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite; **per lo svolgimento delle attività stagionali** di cui all’articolo 21, comma 2; **per specifici spettacoli o specifici programmi radiofonici o televisivi o per produrre specifiche opere audiovisive; per sostituzione di lavoratori assenti; con lavoratori di età superiore a 50 anni.**

Siccome le eventuali esclusioni dal computo riguardano caratteristiche proprie dei lavoratori somministrati che lo scrivente Studio non può conoscere, rimane in capo al datore di lavoro, unitamente all’Agenzia di Somministrazione, la responsabilità della verifica del rispetto di tali limiti.